

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 ottobre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N° 1 DELLA SOCIETÀ US SESTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 813 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAZACU GRACOS), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Sestese e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

2) RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ ACD IMOLESE FM AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ZANDOMENICHI SAMANTHA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ACD Imolese FM e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Ordinanza.

4) RECLAMO N° 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Woman Napoli C5 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE BANI MATTIA.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Chievo Srl e, per l'effetto, conferma la certificazione dell'Ufficio Tesseramento della LNPA.

Nulla per le spese.

Dispone addebitarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS - DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE "G. MOCCAGATTA" DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Alessandria Calcio 1912 e, per l'effetto, condanna la Società US Gavorrano 1930 Srl al pagamento in favore della Società ricorrente della somma di € 1.188,00 (Euro millecentoottantotto/00) iva compresa.

Nulla per la tassa.

7) RECLAMO N°. 216 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 731 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Real Cerretese ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 217 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 730 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Real Cerretese ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 218 DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 802 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SQUARCI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Giovani Calcio Vinci e, per l'effetto,
conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Tortoli 1953 e, per l'effetto, conferma l'impugnata
decisione della CAE-LND.
Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti,
Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei
Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

11) RECLAMO N°. 221 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRICESIMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORETTI JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara improcedibile il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl.
Nulla per la tassa.

12) RECLAMO N°. 222 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 840 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LORENZI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 13.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società Novara Calcio Spa e, per l'effetto, annulla l'impugnata
decisione della Commissione Premi.
Nulla per la tassa.

13) RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE DEBIASI CROCETA TATIANE, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Debiasi Croceta Tatiane, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 18 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE VECCHIONE ANGELA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Vecchione Angela, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N° 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SICLARI VALENTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Siclari Valentina, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BORRUTO CRISTIAN ALEJANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Borruto Cristian Alejandro, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALAS JAVIER ADOLFO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Salas Javier Adolfo, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RESCIA DAN MAXIMILIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Rescia Dan Maximiliano, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIETRANGELO LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Pietrangelo Lorenzo, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ERCOLESSI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Ercolessi Marco, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPUTO RICARDO FELICIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Caputo Ricardo Feliciano, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

22) RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANAL MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Canal Mauro, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

23) RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MUDRONJA PAVE, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Mudronja Pave, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

24) RECLAMO N° 213 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SANTOS RODRIGUES JENNIFER, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Santos Rodrigues Jennifer, quantificate in € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

25) RECLAMO N° 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PEREIRA VANESSA CRISTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Pereira Vanessa Cristina, quantificate in € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

26) RECLAMO N°. 219 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MAURIZIO LANZARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 750 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE BLASIO DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere.

Ferma la penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

27) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA GIOIOSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 863 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAFFAELE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Polisportiva Gioiosa e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

28) RECLAMO N°. 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AUGUGLIARO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Ordinanza.

29) RECLAMO N°. 14 DELLA SOCIETÀ SSD POL. SARNESE 1926 ARL CONTRO LA SOCIETÀ USD SAN NICOLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 853 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCCIO FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società SSD Pol. Sarnese 1926 arl ha omesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Pol. Sarnese 1926 arl.

Dispone addebitarsi la tassa.

30) RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ASD SA PORCIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CAVOLANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 97-98-117-168 – PREMI DI

PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BIANCHINI ENRICO – BIGNU MARCO – DAINESE MATTIA – POMPILII LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD SA Porcia ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD SA Porcia.
Dispone incamerarsi la tassa.

31) RECLAMO N°. 201 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAJON NICHOLAS), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.
Dispone incamerarsi la tassa.

32) RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABATE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.
Dispone incamerarsi la tassa.

33) RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAVESI DENNY), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.
Dispone incamerarsi la tassa.

34) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.
Dispone incamerarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 17 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini